

ACCORDO

tra

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO (denominato nel presente Atto anche *SME* o *Parte*), in persona del Capo di Stato Maggiore pro-tempore, **Gen. C.A. Salvatore FARINA**, avente sede in via XX settembre n. 123/a - Roma

e

CENTRO STUDI ESERCITO (denominato nel presente Atto anche *CSE* o *Parte*) in persona del Presidente pro-tempore, **Gen. C.A. (ris.) Enzo STEFANINI**, domiciliato per la carica in viale Bruno Buozzi n. 47 – Roma

PREMESSO CHE:

- il Centro Studi Esercito è un Ente del Terzo Settore, avente natura giuridica di “*Associazione di Promozione Sociale*”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del vigente Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo settore”), perseguendo la finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di seguito enucleata;
- il Centro Studi Esercito persegue il fine di divenire un foro di elaborazione del pensiero militare, su temi propri dello Strumento Terrestre.
- il Centro Studi Esercito è istituito anche per rafforzare la componente concettuale dell’Esercito e offrire punti di vista obiettivi ed indipendenti per consentire di offrire alla struttura dell’Esercito e della Difesa in senso generale, un punto di vista esterno sulle tematiche rilevanti per il futuro sviluppo delle forze;
- la *mission* del Centro Studi Esercito è di supportare lo sviluppo e la diffusione del pensiero militare nazionale, specialmente dello Strumento Terrestre, attraverso lo sviluppo e l’analisi di studi di carattere storico e sociale, sull’innovazione tecnologica e le forme di lotta emergenti nei moderni e futuri scenari operativi, traducendo le attività più significative in eventi dedicati;
- lo sviluppo dell’elaborazione dottrinale nelle branche delle Scienze Militari nonché la ricerca scientifica applicata allo Strumento Militare Terrestre corrisponde all’interesse istituzionale delle Forza Armata;
- lo Stato Maggiore dell’Esercito riconosce il CSE come valore aggiunto al suo processo decisionale.

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente Atto.

Articolo 2 (Oggetto)

Il presente Accordo intende disciplinare le future attività di collaborazione tra lo Stato Maggiore dell’Esercito ed il Centro Studi Esercito, nell’ambito delle finalità istituzionali del CSE e perseguendo gli obiettivi dello sviluppo della ricerca scientifica e storica sulle attività, le caratteristiche, la dottrina e l’organizzazione della Forza Armata nonché lo studio dell’evoluzione dello Strumento Militare Terrestre nel quadro geopolitico internazionale.

Articolo 3 (Impegni delle Parti)

Le Parti convengono, di comune accordo, quanto segue:

- lo Stato Maggiore dell’Esercito si impegna a rendere disponibile a favore del Centro Studi Esercito, nei limiti dell’ordinamento giuridico vigente, per le finalità istituzionali di ricerca scientifica e di elaborazione dottrinale, il proprio patrimonio storico, museale, documentale ed

archivistico, fatte salve le prioritarie esigenze istituzionali delle Unità organizzative della Forza Armata;

- le Parti si impegnano a collaborare attivamente per l'organizzazione di eventi, conferenze, convegni, meeting volti al perseguimento delle finalità istituzionali della ricerca scientifica e dell'elaborazione dottrinale, nei settori di interesse comune,
- le Parti concordano nella prestazione di supporto logistico da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito a favore del Centro Studi Esercito, da realizzarsi nell'osservanza della normativa vigente attraverso contratti discendenti di permuta, couso o di altra tipologia. A tal fine, la Forza Armata valuterà la disponibilità di locali all'interno delle infrastrutture a disposizione della stessa, da mettere a disposizione per ricerche, studi e le attività di interesse comune citate nel presente Accordo.
- Il Centro Studi Esercito si impegna a rendere disponibili allo Stato Maggiore dell'Esercito tutti i risultati delle attività, studi e ricerche conseguenti allo svolgimento delle attività contemplate nello Statuto e a promuoverle attraverso i canali di comunicazione del Centro attraverso il coordinamento del Responsabile delle Comunicazione interno al Centro .

Articolo 4 (rinvio)

1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli che le forme di collaborazione esplicate nel sovrastante articolo 3 necessitano di apposita regolamentazione negoziale, funzionale alla più efficace ed efficiente realizzazione delle attività contemplate dal presente Atto.
2. A tale scopo, le Parti concordemente rinviando alla stipula dei contratti discendenti, citati nel sovrastante articolo 3, volti a disciplinare gli aspetti amministrativi, finanziari e logistici della collaborazione in argomento, in osservanza della normativa vigente in materia.
3. Le prestazioni sinallagmatiche oggetto della collaborazione in argomento, da realizzarsi attraverso i già citati contratti, non dovranno comportare, in ogni caso, alcun aggravio di stanziamenti di bilancio per l'erario pubblico.

Articolo 5 (Funzione di impulso e di orientamento dottrinale)

1. Le Parti convengono, di comune accordo, di attribuire al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito pro-tempore la fondamentale funzione di impulso e di orientamento dottrinale per le attività istituzionali di precipua competenza del Centro Studi Esercito.

2. A tal fine, le Parti, ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale del CSE rispetto alla Forza Armata, concordano di attribuire al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito pro-tempore la facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci del Centro Studi Esercito uno o più potenziali candidati alla carica di Presidente, che potranno essere valutati, unitamente ad altri eventuali candidati, in piena autonomia da parte del predetto Organo assembleare in sede di rinnovo della massima carica associativa.
3. In caso di insanabile contrasto, su materie di competenza del CSE, tra la direzione organizzativa e/o scientifica svolta dalla massima carica associativa e l'orientamento dottrinale riconosciuto dalle Parti al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, questi ha la facoltà di rivedere la propria posizione all'interno del presente Accordo.

Articolo 6 (Durata)

La durata del presente Accordo è pari a un periodo di (5) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del presente Atto.

L'Accordo, decorso il termine sopraindicato, potrà essere oggetto di rinnovo tra le Parti per mutuo consenso.

Articolo 7 (Successione di soggetti o mutamenti della struttura o delle finalità dell'Ente)

In caso di successione di soggetti giuridici ovvero di riconfigurazione del Centro Studi Esercito o mutamento delle sue finalità istituzionali, lo SME si riserva la facoltà di recedere unilateralmente

dal presente Atto e dagli impegni in esso contenuti, comunicando la propria volontà in tal senso all'altra Parte entro il termine finale di due (2) mesi, decorrente dalla conoscenza dell'evento modificativo.

Articolo 8 (Diritto di recesso unilaterale)

Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo, comunicando in maniera certa e documentata la propria decisione all'altra con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

Roma, li 17 APR. 2019

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per lo **Stato Maggiore dell'Esercito**

Il Capo di Stato Maggiore

Gen. C.A. Salvatore FARINA



Per il **Centro Studi Esercito**

Il Presidente

Gen. C.A. (ris.) Enzo STEFANINI

